

DISCUSSIONE ADOZIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE PER LA NULLITÀ DEGLI ATTI GOVERNA-
TIVI FATTI NEI DUCATI DI PARMA, PIACENZA,
MODENA, GUASTALLA E REGGIO D'OPILLO
AGOSTO 1848

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione della legge per la dichiarazione di nullità degli atti legislativi e governativi, o portanti alienazioni forzate di beni, avvenuti dopo il 9 agosto 1848 nei ducati di Parma, Piacenza, Modena, Guastalla e Reggio.

Nel corso della lettura (V. Doc. pag. 36)

Se nessuno domanda la parola sulla legge in generale, si passa alla discussione parziale degli articoli.

Rileggerò l'art. 1, concepito nei seguenti termini:

« Gli atti legislativi e governativi fatti nei ducati di Piacenza, Parma, Modena, Guastalla e Reggio posteriormente al giorno 9 agosto ultimo passato per parte di qualunque Governo straniero sono dichiarati nulli e di nessun effetto »

La discussione è aperta su questo articolo.

Chi nessuno domanda la parola, lo metterò ai voti. Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(La Camera approva)

L'articolo 2 è concepito nel seguente modo:

« Sono pure dichiarate nulle e di nessun effetto le alienazioni di beni immobili e mobili, o di crediti derivanti da appropriazione forzata, a cui posteriormente al 9 agosto sia stato proceduto o sia per procedere in avvenire nei predetti ducati per parte di qualunque straniero Governo »

Il deputato Musi ha presentato un emendamento a questo articolo, concepito nei seguenti termini:

« Sono quindi dichiarate nulle e di nessun effetto la creazione o l'emissione di cartelle di rendita pubblica od altri, sotto qualsiasi titolo, a carico del tesoro o di pubbliche amministrazioni, cui si fosse proceduto o sia per procedere »

Il deputato Musi ha la parola per iscuolo.

MUSI. Imploro l'indulgenza della Camera; con brevi cenni svilupperò il proposto emendamento, dacché non sono che pochi momenti che corrono alla legge.

Ore necessaria la proposta aggiunta all'art. 2. In quei ducati furono presi prestiti forzati, emessi buoni, prese garanzie. Per esempio, in Parma oggi stesso si mettono in circolazione buoni di una specie affatto nuova. Troppo lungo sarebbe il dire della costituzione del debito pubblico di ducati di Parma e Piacenza. Basterebbe il dire che del debito redimibile 1827 furono comprate dal tesoro pubblico con denaro del pubblico contributo tante rendite pel valore capitale di lire 752,000 circa. Ora, ritenevo quell'acquisto come acquisto privato, si ritornano in circolazione creandosi buoni fruttiferi a carico di quella cassa d'amortizzazione che durano con parità da proprietari, commercianti, creditori verso lo Stato ed impiegati. Io non saprei precisare ciò che sia fatto nelle altre città di ducati, o si tenti di fare, ma l'esposto parmi sufficiente a dimostrare l'aggravata dell'emendamento.

IL PRESIDENTE. Domanda se l'emendamento proposto dal deputato Musi è appoggiato.

(È appoggiato)

BUNCO. Io non mi oppongo all'emendamento proposto dall'onorevole preparatore, ma credo che sia sconsiderato, stante che l'articolo primo, stato già dalla Camera adottato, porta che gli atti legislativi e governativi tutti indistintamente sono dichiarati nulli e di nessun effetto. Io domanda se l'emissione di cartelle ed buoni sia un atto legislativo e governativo. E se è tale, come mi pare che debba necessariamente essere,

già si trova esso dichiarato nullo in forza dell'articolo primo. Per conseguenza non è a mio credere, necessario che se ne faccia più cenno nell'articolo secondo.

MUSI. Ammessa l'osservazione del deputato Furico, si può annullare l'articolo secondo.

BUNCO. Oredo che l'articolo secondo sia anzi necessario, nonostante il disposto dell'articolo primo, perchè quest'articolo primo è appositamente concepito per gli atti legislativi e governativi, quando invece l'articolo secondo dichiara nulli e di nessun effetto gli atti di alienazione di beni.

Ora l'alienazione non è per se un atto che sia propriamente legislativo o governativo, ma è un atto come si può dire di libera volontà e di amministrazione.

Quindi io credo che la legge sarebbe stata improvvida, qualora, partendo dal principio che l'articolo primo avesse provveduto, cioè che non creò agli atti di amministrazione ed libera volontà, avesse ommesso di inserire l'articolo secondo; però l'emissione di cartelle ed buoni, di cui parlava l'onorevole preparatore, io credo che sia veramente un atto legislativo e governativo emanato dal Governo che si è intruso nei paesi contemplati dalla proposta legge.

BIANCHI. Io convergo in parte coll'onorevole deputato Furico, che quest'aggiunta che si propone all'articolo secondo possa in certo modo considerarsi superflua, perchè colla legge di cui si tratta disponendosi precisamente che tutti gli atti di qualunque Governo straniero, tanto legislativi che governativi, debbano intendersi e dichiararsi come nulli e non avvenuti, restano necessariamente compresi in questa disposizione tutti quegli altri debiti che fossero per emanare relativamente al tesoro pubblico, come sono quelli concernenti alla creazione di rendite o l'emissione di buoni sulle pubbliche casse; tuttavia non isimo affatto inutile che venga ammessa quest'aggiunta all'articolo secondo, in quanto che l'effetto della legge non essendo tanto un effetto giuridico, ma piuttosto un effetto morale e politico per avvertire, per così dire, qualunque sia resistenza passiva per parte di quegli abitanti, tanto nell'acquisto di beni stabili, che per qualunque altra compra di debite o di buoni che fosse per realizzarsi a favore del Governo straniero, e siccome questo effetto sarà sempre maggiore anche sotto il rapporto politico, quanto la legge sarà più larga ed esplicita, così non vedo nessun inconveniente, ed anzi trovo opportuno che in questo secondo articolo si faccia anche menzione di questi buoni e di queste cartelle sul tesoro pubblico, perchè, come dico, in questo modo si verrà maggiormente a spiegare quale sia stata l'intenzione della Camera relativamente agli atti che fossero per farsi per parte dello straniero, qualunque sia l'oggetto a cui si riferiscono, ed qualunque natura essi siano.

Conseguentemente io appoggio la proposta del deputato Musi.

MATHIEU. Io non potrei asserire all'opinione espressa dall'onorevole signor Furico, ammettere cioè che le appropriazioni per causa di utilità pubblica sieno veri atti di amministrazione, giacché tutti sappiano che per l'espropriazione si vuole una legge.

Questo ho detto semplicemente per osservazione in risposta al deputato Furico, ed resto io mi accordo coll'onorevole deputato di Parma circa la necessità di un provvedimento che sivi i ducati dagli effetti delle disposizioni alle quali egli accenna.

COFFI. Io appoggio l'emendamento proposto.

In materia di legge debbono le sentenze ed i decreti e le espressioni essere chiarissime, perchè non altri avvocati trovino sempre pretesto per liti e per contestazioni.